

# ASSOCIAZIONE ME-MMT RIMINI - ECONOMIA PER LA GENTE

## Statuto

### Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione "ME-MMT RIMINI – ECONOMIA PER LA GENTE". È un'associazione laica, senza finalità religiose; è indipendente da ogni organizzazione partitica, movimento politico, istituzione religiosa.

### Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Rimini, Via Paci, 15, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale viene approvato con delibera assembleare e non comporta modifica statutaria se all'interno del medesimo comune.

### Art. 3 PRINCIPI ISPIRATORI E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione "ME-MMT RIMINI – ECONOMIA PER LA GENTE" persegue finalità di carattere sociale, civile e culturale, s'ispira all'ideale di società democratica sancito nella Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riguardo agli artt. 1,2,3,4 e 36. In merito, in un celebre discorso tenuto ai giovani nel 1955 uno dei padri costituenti, Piero Calamandrei, precisa e spiega a riguardo dell'art.3: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti. Dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'art. 1 "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro", questa formula corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e studiare e trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa eguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una eguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale."

Scopi dell'associazione sono:

- lo studio e la divulgazione di elementi di economia politica, di politica economica e di scienze politiche riguardanti la nostra nazione ma anche il contesto internazionale nella sua attualità e in chiave storica.
- lo studio e la divulgazione delle teorie economiche e sociali della Modern Money Theory, così come elaborate e descritte da Warren Mosler e i ricercatori universitari a lui associati;
- lo studio e la diffusione di una proposta di politica economica che si fonda sulle basi della Modern Money Theory suddetta.

Al fine di perseguire le suddette finalità l'associazione potrà: organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, attività di formazione culturale altrimenti denominata, attività di volantinaggio e/o divulgazione nelle piazze; pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri tra soci e non soci ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione; partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono orientate soprattutto alla valorizzazione della MMT quale teoria economica di alto valore sociale avente dignità, rango e autorevolezza accademica assoluti e sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

### Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. Avverso tale diniego è ammesso ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci la quale, in tale caso, ratificherà il suddetto diniego o lo annullerà e ammetterà l'aspirante socio all'associazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale (iscrizione e quota sociale ) nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria,

al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Ci sono due categorie di soci:

- **Socio fondatore:** colui che è intervenuto alla costituzione dell'associazione, ha diritto di voto, è eleggibile alle cariche sociali, la sua qualità di socio non è soggetta ad iscrizione ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Socio ordinario:** ha diritto di voto e, se maggiorenne, ha diritto di elettorato attivo e passivo. La sua qualità di socio ordinario è dichiarata dal Comitato direttivo che certifica il possesso dei requisiti d'iscrizione, di pagamento della quota sociale annuale e, limitatamente ai diritti di elettorato attivo e passivo, della maggiore età.

#### **Il numero dei soci ordinari è illimitato.**

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

#### **Art. 5 DIRITTI DEI SOCI**

I soci aderenti all'associazione, a eccezione dei soci minorenni, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di informazione relativamente ai documenti, delibere bilanci e rendiconti dell'associazione.

#### **Art. 6 DOVERI DEI SOCI**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

L'esercizio dei diritti democratici è attuato con coscienza della gravità e della responsabilità che la partecipazione democratica comporta.

#### **Art. 7 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione al Comitato direttivo.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. È ammessa facoltà di replica del socio escluso.

Nel caso di esclusione del presidente o di membri del Comitato direttivo la stessa può essere deliberata direttamente dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Nel caso di recesso del presidente o di sua esclusione da parte del Comitato direttivo il vice presidente convoca con la massima urgenza l'assemblea ordinaria soci e la presiede al fine della nomina del nuovo presidente.

L'assemblea soci all'atto della ratifica o dell'esclusione nomina il nuovo presidente.

Nel caso di recesso o esclusione di un membro del Comitato direttivo subentra al suo posto il candidato che ha avuto il secondo maggiore numero di voti all'atto dell'elezione del membro receduto o escluso. In caso di assenza di altri candidati il presidente avoca a sé le funzioni del membro receduto o escluso fino al subentro di un nuovo membro eletto, salvo il caso del tesoriere le cui funzioni vengono assunte provvisoriamente dal segretario.

Nel periodo di avocazione di cui al comma precedente la composizione della Commissione Statutaria di cui al successivo art. 11 è integrata dal primo dei soci più anziani esterni alla Commissione stessa.

L'esclusione impedisce definitivamente il rientro nell'associazione e può essere revocata solo quando:

- vi sia stato errore di fatto o sia stato omissivo di tenere conto di elementi risultanti dallo stato di attività sociale o dalla documentazione in possesso dell'associazione;
- siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione della deliberazione di esclusione;
- l'esclusione sia stata disposta sulla base di documenti falsi e/o sulla base di dichiarazioni che risultino non veritiere.

Chiunque può chiedere in ogni tempo il riesame della deliberazione di esclusione per i suddetti motivi, con richiesta motivata e corredata degli elementi documentali e testimoniali a sostegno, consegnata al presidente.

I soci receduti e/o esclusi non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

## **Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente;
- la commissione statutaria

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## **Art. 9 L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza o mediante altre forme di comunicazione, anche elettronica, che l'assemblea dei soci può indicare a maggioranza;
- avviso affisso nei locali aperti al pubblico della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci fondatori e/o effettivi.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data e l'orario della riunione e la sede ove si tiene.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione o sulle altre materie a essa riservate dal presente statuto e dal regolamento interno. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nel giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti.

### **L'assemblea ordinaria**

- a) elegge il Presidente e le altre cariche sociali;
- b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) approva il rendiconto consuntivo e la relazione annuali predisposti dal Direttivo ;
- d) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- e) approva il programma annuale dell'associazione;
- f) delibera su tutte le altre materie salvo quelle che il presente Statuto e il Regolamento interno riserva alla competenza dell'assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio. La delega deve essere sottoscritta personalmente dal socio delegante ed indicare altresì la data dell'assemblea a cui si riferisce.

La delega è considerata a tutti gli effetti presenza del socio delegante.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

### **L'assemblea straordinaria**

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con decisione deliberata dalla maggioranza assoluta dei soci aventi diritto;
- b)scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci aventi diritto;
- c) scioglie a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto il Comitato Direttivo, nel caso in cui lo stesso non adempia alle finalità statutarie e sociali, nonché nell'ipotesi di dimissioni volontarie della maggioranza dei membri del Comitato;
- d) nomina con la maggioranza semplice dei presenti un nuovo membro del Comitato Direttivo e/o della Commissione Statutaria, in sostituzione dell'antecedente dimissionario o escluso;
- e) delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dal presente statuto e dal Regolamento interno.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, di votare e di essere eletti, tutti i soci in regola

con l'iscrizione e con il pagamento della quota.

#### **Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da quattro a dieci membri.

##### **Il Comitato direttivo:**

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo, preventivo e il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure elette direttamente dall'assemblea soci: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo, l'assemblea e, se ne sia membro, la Commissione Statutaria.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci, il Comitato direttivo e la Commissione Statutaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in tutte le attribuzioni previste per quest'ultimo dal presente statuto e dal regolamento interno, in caso di suo impedimento; in caso di necessità di sostituire definitivamente il Presidente, il Vice subentra temporaneamente nella funzione del Presidente e immediatamente si attiva per l'indizione di nuova elezione.

Il Segretario redige i verbali nelle assemblee; redige e consegna le convocazioni delle assemblee degli organi dell'associazione; cura il libro dei soci, raccoglie e organizza i contatti dell'associazione, mettendoli a disposizione del Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità dei fondi dell'associazione; rendiconta annualmente all'Assemblea soci i risultati della gestione dei fondi. Ha potere di firma, congiunta con il Presidente, per l'eventuale apertura di un conto corrente a norma di quanto stabilito nel successivo art. 17 del presente statuto.

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente su sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Non è ammessa delega al voto.

#### **Art. 11: LA COMMISSIONE STATUTARIA**

La Commissione Statutaria è l'organo di controllo a cui è conferita la tutela in ultima istanza dello statuto.

La Commissione Statutaria giudica, a domanda, sulla conformità e sul rispetto alle norme statutarie delle attività associative.

È composta da sette membri eletti dall'assemblea dei soci, di cui almeno tre scelti tra i sette soci più anziani. Questi ultimi subentrano anche per integrare il suddetto numero minimo di sette. L'anzianità è computata tenendo conto dei periodi di effettiva iscrizione, escludendo gli eventuali periodi intermedi di non iscrizione.

La Commissione Statutaria è convocata dal presidente su sua iniziativa o su richiesta di almeno un decimo dei soci. La richiesta, da consegnare al presidente, deve essere motivata e contenere la descrizione dettagliata dell'attività da sottoporre a verifica di conformità.

Il presidente convoca tempestivamente la Commissione Statutaria con preavviso di almeno cinque giorni, allegando alla convocazione il testo della richiesta e tutto quello che ritenga utile ai fini dei lavori della Commissione.

Fino alla pronuncia della Commissione le deliberazioni sull'attività controversa sono sospese; l'attività già in esecuzione prosegue regolarmente fatte salve le eventuali limitazioni provvisorie a fini cautelari stabilite dal Comitato direttivo.

Nel termine di venti giorni dalla data di consegna della richiesta al presidente la Commissione esprime parere motivato di conformità/difformità, dandone comunicazione a tutti i soci mediante le stesse forme di comunicazione stabilite per la convocazione dell'assemblea dall'art. 9 del presente statuto.

L'attività difforme dallo statuto non può essere svolta e, se in esecuzione, deve essere immediatamente cessata.

Il regolamento interno disciplina le modalità e i termini di funzionamento della Commissione Statutaria in casi di particolare urgenza dell'attività da svolgere e dispone le eventuali limitazioni al diritto di richiesta d'intervento della Commissione.

La Commissione Statutaria decide con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto; la delega al voto non è ammessa, fatto salvo il caso di eventuali procedure d'urgenza disciplinate dal regolamento interno.

Se la Commissione Statutaria non si esprime nel termine stabilito, il giudizio è da considerarsi di conformità.

La Commissione Statutaria non può emettere giudizi in materia di ammissione degli aspiranti soci, di espulsione

dei soci e di modifica dello statuto e del regolamento interno.

## **Art. 12 GRUPPI DI LAVORO**

Il Comitato direttivo promuove la formazione di Gruppi di Lavoro per lo studio e la realizzazione di particolari attività o iniziative.

I Gruppi di Lavoro possono costituirsi, nell'ambito delle finalità associative, per iniziativa del Comitato direttivo, su richiesta dell'Assemblea soci, o spontaneamente, segnalandosi al Comitato direttivo che li coordina.

Possono far parte dei Gruppi di Lavoro tutti i soci, simpatizzanti, esperti, etc..

Le attività dei Gruppi di Lavoro devono essere possibilmente gratuite.

Qualunque spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato direttivo.

Ogni Gruppo di Lavoro avrà un Referente che curerà i rapporti con gli organi del Comitato direttivo. Il Referente potrà essere scelto all'interno dello stesso Gruppo di Lavoro, e, in assenza di scelta sarà nominato dal Presidente.

I Gruppi di Lavoro operano in autonomia nell'ambito dei criteri stabiliti dal Comitato direttivo e hanno il dovere di informare il Coordinamento sull'andamento e sui risultati delle loro attività. Le iniziative rivolte all'esterno dell'associazione eventualmente previste nell'attività del Gruppo di Lavoro sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Comitato direttivo.

## **Art. 13 FORMA PRIVATA DELLE RIUNIONI**

Le riunioni dell'Assemblea soci, del Comitato direttivo e della Commissione Statutaria di norma sono riservate ai soci aventi diritto, fatta salva la possibilità di partecipazione alla singola riunione di persone esterne all'associazione. Il presidente, anche a richiesta di altri soci, decide in merito alla partecipazione delle persone di cui al comma precedente, se ritiene che questa non è di nocimento o di ostacolo all'ottimale funzionamento della riunione. In assemblea non hanno diritto di parola ma possono intervenire a richiesta; la loro presenza non è computata per il numero minimo di validità dell'assemblea e per le maggioranze.

Il Regolamento interno integra la disciplina della pubblicità delle riunioni prevista dal presente statuto e può stabilire casi di esclusione e/o limitazione automatiche della forma pubblica.

## **Art. 14 I MEZZI FINANZIARI**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

- da iniziative promozionali

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Il Comitato direttivo può aprire un conto corrente bancario intestato all'associazione in cui versare i fondi dell'associazione. Il conto è gestito dal presidente a firma congiunta con il tesoriere.

## **Art. 15 BILANCIO**

I bilanci e/o i rendiconti sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio e/o il rendiconto consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

## **Art. 16 MODIFICHE STATUTARIE**

Questo statuto è modificabile con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con il diritto vigente.

## **Art. 17 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentito l'organo di controllo preposto di cui al D.P.C.M. del 26/09/2000 e al D.P.C.M. n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'associazione. Tutti i beni residui saranno comunque devoluti ad altre associazioni che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 18 NORME TRANSITORIE**

Fino all'entrata in vigore del regolamento interno il Comitato direttivo provvede a regolamentare in via provvisoria le materie la cui disciplina è rimessa dal presente statuto al regolamento.

**Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.